ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/5/CEE RELATIVA A PROBLEMI SANITARI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DI ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 8

Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale

Il Ministro della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale. Il riconoscimento di idoneita' sostituisce solo ai fini del presente decreto l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile l962, n. 283. Al fine del riconoscimento di idoneita', il titolare dello stabilimento di cui all'art. 2, lettera q) presenta al Ministero della sanita' un'istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere della U.S.L. comprovante l'idoneita' tecnica dello stabilimento ad avviare la produzione; copia dell'istanza viene inviata per conoscenza alla Regione o alla Provincia Autonoma interessata. 4. ll Ministero della sanita', con la collaborazione di esperti dell'Istituto Superiore di Sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, effettua i necessari accertamenti. 5. Al completamento dell'istruttoria, e comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. 6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del decreto di cui al comma 5, l'istanza si intende respinta. 7. L'unita' sanitaria locale sottopone gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), a regolari controlli per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali gli impianti sono stati riconosciuti idonei. 8. Il Ministero della sanita' procede annualmente, in collaborazione con le Regioni e le UU.SS.LL., all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti idonei, ai fini anche dell'armonizzazione delle proce- dure ispettive e dei criteri di valutazione adottati. 9. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sanita' indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3. 10. Se uno stabilimento inizia ad esercitare una attivita' diversa da quella per la quale esso ha ottenuto il riconoscimento, deve presentare nuova istanza ai sensi del presente articolo. 11. Con decreto del Ministro della sanita' da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono defi- nite le tipologie di attivita' per le quali viene rilasciato il

riconoscimento CEE. 12. Il Ministero della sanita' invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' Europee, elencando separatamente gli stabilimenti dotati delle installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5-bis del capitolo II dell'allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1993, non più in vigore dal 25 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-537-1992/art-8-procedura-di-riconoscimento-di-stabilimenti-per-la-produzione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it